



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n° 4020

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. n. 495/1992, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 146 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni della segnaletica stradale;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis), del comma 1-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni agli artt. 142 e 146 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n.4670,in data 28 luglio 2016,con il quale la soc. EngiNe S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Veneto,15-Viterbo, ha ottenuto l' approvazione di un dispositivo rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea, anche con riprese frontali con oscuramento del lunotto anteriore dei veicoli in infrazione, e delle infrazioni al semaforo rosso, denominato "EnVES EVO MVD 1505;

VISTO il decreto dirigenziale n.1550,in data 17 marzo 2017, con il quale la soc. EngiNe S.r.l. ha ottenuto l'estensione di approvazione del dispositivo "EnVES EVO MVD 1505" ad una versione denominata "EnVES EVO MVD 1605",limitatamente alla funzione di rilevatore di velocità, che si caratterizza per l'introduzione di un sensore di rilevamento della velocità e classificazione dei veicoli con tecnologia radar in sostituzione del precedente laser;

VISTA la nota in data 14 giugno 2017, con la quale la soc. EngiNe S.r.l ha chiesto l'estensione della approvazione del sistema "EnVES EVO MVD 1605" ad una versione con nuova telecamera denominata mod. AXIS P1365MKII in sostituzione della versione mod. AXIS P1365 uscita di produzione, e l'aggiornamento del manuale di installazione apparati che prevede ulteriori specifiche delle geometrie di installazione ;

VISTA la documentazione tecnica allegata alla domanda;

CONSIDERATO che la modifica apportata ,così come dichiarato dalla soc. Engine S.r.l. e provato dalla documentazione trasmessa, non compromette o modifica il corretto funzionamento dell'apparato essendo anzi migliorativa ;

DECRETA

- Art.1. E' estesa l'approvazione del dispositivo denominato "EnVES EVO MVD 1605", prodotto dalla soc. EngiNe S.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto 15 – Viterbo, alla versione con telecamera mod. AXIS P1365MKII. Restano valide tutte le prescrizioni di cui agli artt.1,2,3,4,5,6 e 8 del decreto di approvazione n.1550 del 17 marzo 2017.
- Art.2. L'approvazione del dispositivo "EnVES EVO MVD 1605"come rilevatore di infrazioni ai limiti massimi di velocità ha validità ventennale a decorrere dal 28 luglio 2016, data di emissione del decreto n.4670.
- Art.3. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente ai manuali di installazione e operatore nella versione aggiornata e depositata presso questa direzione.
- Art.4. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n. 4670 del 28 luglio 2016 ,del decreto n.1550 del 17 marzo 2017 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

21/06/2017

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)